

COMUNE DI FORLI'

REGOLAMENTO COMUNALE PER L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI PATROCINIO IN GIUDIZIO DELL'ENTE

Art. 1

DISCIPLINA DELLA MATERIA-PRINCIPI

Gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente ad avvocati esterni sono conferiti nel rispetto dell'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 ed in conformità allo Statuto comunale ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

Ai fini della difesa tecnica, il Comune si avvale prioritariamente nel rispetto del regolamento interno dell'Avvocatura comunale, dei propri dipendenti abilitati alla professione di avvocato ed iscritti nell'apposito elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati del foro di Forli-Cesena.

E' consentito, sulla base dell'art. 4 del vigente Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con Deliberazione di G.C. n. 529 del 28/12/2017, affidare incarichi professionali a legali esterni in caso di:

- controversie di particolare complessità o relative a questioni giuridiche di particolare rilevanza o che richiedano una comprovata competenza specialistica non presente all'interno dell'ufficio;
- eccessivo carico di lavoro tale da rendere difficoltosa la gestione della pratica ovvero particolari e contingenti situazioni di carenza di personale e/o di avvocati dell'Avvocatura Comunale;
- incompatibilità nella difesa da parte degli avvocati dell'Ente come individuata dalla normativa vigente;
- controversie che i legali interni ritengano di non poter svolgere con adeguata competenza, conformemente a quanto consentito dall'art. 12 del Codice deontologico forense;
- altre situazioni di carattere eccezionale;

Art. 2

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI E ISTITUZIONE ELENCO

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Sindaco o dal Dirigente delegato.

Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è costituito apposito elenco di professionisti suddiviso in sezioni sulla base delle seguenti materie:

- civile;
- lavoro;
- tributario;
- amministrativo, suddiviso in tre sottosezioni:
 - urbanistica;
 - edilizia;
 - appalti;
- penale;

L'iscrizione in detto elenco avviene su domanda del professionista, redatta in apposito modulo messo a disposizione dal Comune, secondo le scadenze e modalità definite in apposito bando. All'atto della domanda di iscrizione, l'Avvocato dovrà indicare la sezione a cui vorrà essere iscritto sulla base della propria specializzazione, come risultante dal curriculum vitae.

I nominativi dei professionisti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, sono inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico.

L'avviso per la formazione dell'elenco degli avvocati esterni di cui al presente regolamento, verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line sul sito web del Comune di Forlì e trasmesso al Consiglio dell'Ordine di Forlì-Cesena.

Per la prima formazione dell'elenco, sarà assegnato un termine di 30 giorni per la presentazione della domande, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito Internet del Comune di Forlì.

Decorso il sopracitato termine, il Dirigente competente, con apposita determinazione, formerà l'elenco, che comprenderà i professionisti in possesso dei requisiti, suddivisi per sezioni.

L'elenco così formato rimarrà aperto per anni sei e verrà aggiornato, a seguito di regolare richiesta di iscrizione, trimestralmente mediante determinazione dirigenziale.

In caso di mancato accoglimento della domanda si provvederà a fornire comunicazione all'interessato.

L'elenco dei professionisti è pubblico ed è consultabile sul sito.

Art. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all' art. 2, gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo del Foro di appartenenza, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) essere regolarmente iscritto da almeno otto anni all'Albo degli Avvocati;
- b) essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- c) assenza di condanne penali;
- d) assenza negli ultimi tre anni di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare, diversi dall'avvertimento;
- e) Essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria;
- f) avere comprovata esperienza e professionalità nella materia della sezione in cui si chiede l'iscrizione, desumibile dal curriculum vitae, che dovrà riportare almeno numero dieci patrocinii svolti direttamente dall'Avvocato nella specifica materia;

Non possono essere iscritti all'Albo coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause contro il Comune di Forlì; I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

Il possesso dei requisiti a), b), c), d), e) e f) è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione al registro.

I requisiti a), b), c) e d) sono soggetti a verifica d'ufficio ai sensi dell'art. 71 DPR n. 445/2000, mentre per la verifica dei requisiti e) ed f) l'Amministrazione si riserva di richiedere all'Avvocato in ogni momento documentazione probatoria integrativa.

Art. 4 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il Dirigente del Servizio dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Art. 5 MODALITA' DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA

Nel caso in cui, a norma dell'art. 4 del vigente Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura Comunale, si verificasse la necessità di affidare l'incarico legale all'esterno, il Dirigente del Servizio provvederà a richiedere un preventivo di spesa a cinque professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 o a tutti gli Avvocati iscritti nella sezione di riferimento, nel caso in cui nella suddetta vi fosse un numero di iscritti inferiore a cinque.

I professionisti interpellati saranno individuati nell'ambito della sezione di iscrizione, nel rispetto del principio di rotazione e di parità di trattamento ed in relazione alla materia del contendere.

L'incarico legale sarà affidato, con determinazione dirigenziale, al professionista che presenterà il preventivo più basso, redatto in conformità ai parametri previsti dal tariffario professionale vigente.

Per i gradi di giudizio successivi al primo, è riconosciuta, richiedendo l'applicazione degli stessi criteri utilizzati dal professionista per la formazione del preventivo, una preferenza al legale che ha seguito il primo grado. Ciò, salvo diversa proposta del Dirigente, motivata con illustrazione di specifici motivi di insoddisfazione per l'Ente.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare:

- 1) dichiarazione ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sull'assenza di conflitto di interessi con l'Ente o comunque assenza di incarichi professionali di difesa, svolti avverso l'Ente nel corso degli ultimi tre anni;
- 2) dichiarazione ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., relativa all'assolvimento degli obblighi contributivi in relazione alla propria posizione lavorativa e a quella di eventuali lavoratori dipendenti;
- 3) dichiarazione relativa a incarichi, cariche e attività professionali di titolari di incarichi di vertice, dirigenti, collaboratori e consulenti ex art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013;

Art. 6 DISCIPLINARE

All'atto del conferimento dell'incarico il professionista deve sottoscrivere apposito disciplinare in cui verrà previsto:

- L'obbligo per il legale di espletare il proprio incarico di assistenza giudiziale del Comune di Forlì in conformità al mandato rilasciatogli dal Sindaco o dal dirigente delegato e di relazionare e tenere

informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata e la migliore condotta giudiziale da tenere. Qualora richiesto, con preavviso di almeno quattro giorni, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico affidato.

Il legale incaricato deve comunicare per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

- La previsione del compenso al professionista secondo quanto dallo stesso proposto in sede di preventivo. Gli importi preventivati possono essere soggetti a successive variazioni sia in rapporto alle attività preventivate che non dovessero essere effettivamente prestate, sia in conseguenza di successivi eventuali sviluppi della vertenza o di altre attività necessarie, non prevedibili al momento del conferimento dell'incarico; queste ultime variazioni dovranno essere comunicate preventivamente a questa Amministrazione per la loro approvazione; in mancanza di tale preventiva comunicazione ed approvazione rimarrà invariato l'importo già preventivato.
- Indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;

(allegato schema di disciplinare)

Art.7 **SPETTANZE ECONOMICHE**

Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta motivata dell'Avvocato, il Dirigente può autorizzare liquidazioni parziali ed anticipate sul saldo preventivato nella misura massima del 30% del preventivo.

Art. 8 **DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO**

Il presente regolamento si applica per tutti gli affidamenti all'esterno di incarichi legali, salvo casi eccezionali in cui la natura dell'incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuno rivolgersi a docenti universitari o riconosciuti specialisti della materia oggetto del giudizio.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.